



COMUNITÀ MONTANA

Alta Valtellina

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N° 31, ART. 24

**"INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"**

DGR n. 480 del 19 giugno 2023 - D.d.s. 11051 del 19 luglio 2024

B A N D O 2 0 2 5

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1) PREMESSA	5
2) RIFERIMENTI NORMATIVI	6
3) MISURE E TIPOLOGIE D'INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO	7
4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	8
5) CONDIZIONI GENERALI	9
5.1) Limiti e divieti generali	10
6) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO	11
7) SPESE AMMISSIBILI	12
7.1) Spese di intervento	12
7.2) Prezzi base.....	12
8) MISURA 2.1 "AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE"	13
8.1) Chi può presentare domanda.....	13
8.2) Chi non può presentare domanda	13
8.3) Condizioni di ammissibilità della domanda.....	13
8.3.1) Sufficiente capacità professionale.....	13
8.3.2) Obiettivi degli investimenti	13
8.4) Tipologie di intervento	14
8.5) Interventi non ammissibili.....	15
8.6) Condizioni, limiti e divieti.....	15
8.7) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti.....	16
9) MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE"	16
9.1) Chi può presentare domanda.....	16
9.2) Chi non può presentare domanda	17
9.3) Tipologie di intervento	17
9.4) Condizioni, limiti e divieti.....	17
9.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti.....	17
10) MISURA 2.3 "RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO"	18
10.1) Chi può presentare domanda.....	18
10.2) Tipologie di intervento	18
10.3) Condizioni, limiti e divieti.....	18
10.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti.....	19
11) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PRIORITA'	19
12) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	21
12.1) Quando presentare la domanda	21
12.2) A chi presentare la domanda	21
12.3) Come presentare la domanda.....	21
12.4) Documentazione da allegare alla domanda	22

12.4.1) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei Siti Natura 2000.....	23
12.5) Modifica della domanda entro il termine di presentazione delle domande.....	23
12.6) Ricevibilità delle domande.....	23
13) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	24
13.1) Verifica di ammissibilità della domanda	24
13.2) Valutazione di merito	24
13.3) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente.....	25
13.4) Richieste di riesame	25
13.5) Chiusura dell'istruttoria	25
14) GRADUATORIA DELLE DOMANDE	25
15) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE	25
16) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI	26
17) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI	26
17.1) Proroghe.....	27
17.2) Varianti.....	27
17.2.1) Definizione di varianti.....	27
17.2.2) Quando richiedere la variante.....	27
17.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	27
17.2.4) Presentazione della domanda di variante	28
17.2.5) Istruttoria della domanda di variante.....	28
17.3) Cambio del beneficiario	28
17.4) Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni)	29
18) ACCERTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE	29
18.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati	29
18.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici.....	30
18.3) Controlli amministrativi e tecnici per l'accertamento dei lavori	30
18.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	31
18.5) Liquidazione del contributo	31
19) IMPEGNI DEI BENEFICIARI.....	32
20) MONITORAGGIO	32
21) REVOCA.....	32
21.1) Procedimento di revoca	32
22) ERRORE PALESE	33
23) RINUNCIA.....	33
24) CAUSE DI FORZA MAGGIORE	33
25) CONTROLLI	34
25.1) Controlli ex post	34
25.2) Controlli di secondo livello	35
26) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	35
26.1) Rimedi amministrativi	35

26.2) Rimedi giurisdizionali	35
27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
28) DISPOSIZIONI FINALI	36
29) FUNZIONARIO RESPONSABILE	36
30) ELENCO ALLEGATI	36

1) PREMESSA

La L.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata da ultimo dalla L.r. 9/2019, prevede all'articolo 24 "interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane" specifiche linee di intervento al fine di assicurare, in particolare, il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane.

Le Disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 480 del 19 giugno 2023 (di seguito indicate: "Disposizioni attuative"), come modificate da D.G.R. 2519 del 10 giugno 2024, definiscono le forme e le modalità di attuazione degli interventi e l'intensità degli aiuti previsti dall'art. 24 della L.r. 31/2008, rimandando a un successivo provvedimento amministrativo la definizione degli aspetti procedurali.

Le procedure amministrative sono state approvate dal Dirigente della Struttura Sviluppo della Montagna, Foreste e Tutela del Suolo Agricolo con decreto n. 11051 del 19 luglio 2024.

Per quanto non contenuto nel presente documento si farà riferimento, oltre che alla L.r. 31/2008 ed alle relative disposizioni attuative approvate con la sopra richiamata D.G.R. 480/2023, alla Legge n. 241/90 e alla L.r. n. 1/2012 e alla normativa specifica di volta in volta citata nelle note al presente documento.

Le funzioni amministrative concernenti gli interventi di seguito indicati sono svolte, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della L.r. 31/2008, dalla Comunità Montana Alta Valtellina.

Le scelte operative della Comunità Montana Alta Valtellina hanno preso in particolare considerazione:

- la vocazione zootecnica e foraggera dell'Alta Valtellina;
- le esigenze del territorio rilevabili in base all'esperienza maturata negli anni precedenti;
- le indicazioni del piano di sviluppo socioeconomico (approvato con delibera di Assemblea n. 26 in data 23.10.1998);
- la necessità di incentivare tecniche innovative e rispettose dell'ambiente;
- la necessità di favorire la permanenza di attività rurali e di aziende agricole nelle zone montane, anche a tutela del territorio e del paesaggio tradizionale;
- l'opportunità di favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi alla base delle presenti disposizioni attuative riguardano:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L352 24.12.2013) come prorogato dal regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (GUUE L215 07.07.2020) e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013), come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22.09.2019);
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e 17 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- la Legge Regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", ed in particolare l'art. 24 "Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane", che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane;
- la Legge Regionale n. 17 del 21 novembre 2011 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.

3) MISURE E TIPOLOGIE D'INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Le misure ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

Misura 2.1 “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole”

- Tip. 2.1.1 Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali.
- Tip. 2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle.
- Tip. 2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria.

Misura 2.2 “Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe¹”

- Tip. 2.2.3 Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
- Tip. 2.2.5 Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

Misura 2.3 “Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario”

- Tip. 2.3.1 Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
- Tip. 2.3.2 Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.
- Tip. 2.3.3 Acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende.
- Tip. 2.3.4 Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati.

¹ Per malga si intende l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole d'alpeggio.

4) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente nei Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana Alta Valtellina (Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva).

Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature e/o macchine, il centro aziendale del richiedente deve essere ubicato nel territorio sopra indicato².

²A fini della localizzazione degli interventi si considera l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale, come precisato al successivo paragrafo 5.

5) CONDIZIONI GENERALI

Gli aiuti saranno concessi ed erogati alle piccole e medie imprese (PMI) nel rispetto delle disposizioni del regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) e del regolamento 2472/2022 e in particolare dell'art. 14, "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e dell'art. 17, "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli"³.

Gli aiuti sono inoltre concessi agli enti pubblici per l'attività di produzione primaria nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). In tutti gli altri casi, gli aiuti agli enti pubblici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ogni richiedente può presentare solo una domanda all'anno sul territorio regionale per una o più misure attivate da parte della Comunità Montana e, nell'ambito di ogni misura, la domanda può riguardare più tipologie d'intervento attivate, nel rispetto dei limiti di finanziamento indicati ai successivi paragrafi 8.7, 9.5 e 10.4.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi iniziati prima della data di presentazione della domanda.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

I richiedenti devono garantire il rispetto del D.lgs. 81/08 e delle norme correlate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Ove l'intervento comporti ristrutturazione o nuova costruzione di fabbricati, il richiedente adotta le indicazioni contenute nelle "Linee Guida integrate in edilizia rurale e zootecnia" di cui al Decreto Direttore Generale Sanità 5368 del 29.05.2009.

I richiedenti possono avere sede legale fuori dal territorio regionale, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 4 "localizzazione degli interventi".

Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI non saranno liquidati aiuti a imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 659/1999. A tal fine le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti illegali ricevuti e per i quali si è proceduto al rimborso o al deposito in c/c bloccato, nonché che attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui al Reg. CE medesimo. L'elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di stato è presente sul sito internet <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>

Sempre per quanto riguarda le PMI non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite all'art. 2 punto 59 del Reg. (UE) n. 2022/2472, ove applicabile, il quale definisce quale impresa in difficoltà "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

³ Ai sensi dell'art. 2 "definizioni" del Reg. (UE) 2022/2472 si intendono per:

- «PMI» le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento e cioè le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- «produzione agricola primaria» la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- «trasformazione di prodotti agricoli» qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste da diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0”.

5.1) Limiti e divieti generali

Non sono ammissibili:

- Gli investimenti realizzati allo scopo di ottemperare alle norme dell'Unione europea (questo limite non si applica ai “giovani agricoltori”⁴ nei primi 36 mesi dal loro primo insediamento⁵);
- Gli interventi che non siano finalizzati a ridurre i costi di produzione;
- Investimenti di semplice sostituzione, ossia investimenti finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata⁶;
- Gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. (UE) 2021/2117, nell'ambito dei Programmi Operativi. In particolare: riconversioni varietali orticole e frutticole, queste ultime limitatamente ad impianti già esistenti; personale al servizio dell'O.P. per il programma operativo, attività commerciale, assistenza tecnica, lotta integrata; materiali e parti di impianti mobili per irrigazione e fertirrigazione (es. manichette); materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti); operazioni colturali (cimature, diradamenti, ecc.); macchinari specifici per operazioni colturali (es. trapiantatrice per insalata, raccogliitrice automatica per pomodoro); impianti relativi alla lavorazione dei prodotti; spese per assistenza tecnica e materiali per applicazione disciplinari lotta integrata; programmi e mezzi informatici relativi a impianti e macchinari già esistenti;
- L'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- La realizzazione di interventi per l'espansione della rete irrigua esistente, ossia per l'aumento della superficie irrigabile.

Gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 145 del Reg. (UE) n. 2021/2115, né con altri contributi finanziari della Comunità, relativamente agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg. (UE) n. 2022/2472, art. 14 e art. 17, né con aiuti de minimis nel settore della produzione primaria ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, o con aiuti de minimis ai sensi Reg. (UE) 1407/2013 relativamente agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento secondo le regole generali consentite dal cumulo.

⁴ Art. 5 del D.M. MASAF n. 0660087 del 23/12/2022...”si definiscono giovani agricoltori le persone fisiche di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, con adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.”

⁵ Reg. (UE) n. 2022/2472 art. 18 comma 6.

⁶ Non sono considerati investimenti di sostituzione e quindi sono ammissibili quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono inoltre considerati investimenti di sostituzione e quindi sono anch'essi ammissibili la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni e il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

6) NATURA E LIMITI DEL FINANZIAMENTO

Col presente aiuto viene concesso un rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci ammesse a finanziamento e con le modalità indicate nel presente bando.

In ogni caso i contributi non possono comunque superare le intensità di aiuto previste dagli articoli 14 e 17 di cui al Reg. UE 2022/2472, e in particolare degli articoli n. 14, paragrafi 11, 12 e n. 17, paragrafi 11 e 12.

7) SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono definite nelle singole misure di seguito riportate.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile ai sensi del par. 7 degli artt. 14 e 17 del Reg 2022/2472.

L'IVA è ammessa solo qualora non sia recuperabile ai sensi della norma di riferimento. In ogni caso le spese ammissibili devono rispettare quanto indicato all'art. 14 par. 6 e art. 17 par. 5. del Reg. (UE) n. 2022/2472.

7.1) Spese di intervento

Le spese di intervento comprendono:

- 1) la progettazione o la relazione tecnica;
- 2) le consulenze specialistiche a supporto della progettazione fornite da professionisti abilitati;
- 3) la direzione dei lavori;
- 4) le spese di redazione del piano e il coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro.

Le spese di intervento sono riconosciute solo per i lavori a carattere strutturale ed infrastrutturale fino alle percentuali massime, calcolate sull'importo complessivo dei lavori al netto di IVA, sotto riportate:

- a) per gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima, in percentuale dell'importo lavori, del:
 - 10% per i liberi professionisti;
 - 6% per gli uffici tecnici degli enti pubblici;
- b) per le spese relative alla progettazione e coordinamento del piano di sicurezza dei cantieri di lavoro e quelle relative alla redazione di perizie geologiche/geotecniche nella misura massima del 5% dell'importo dei lavori a base d'asta.

Le spese generali, al lordo dell'IVA non possono complessivamente superare il 12% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

7.2) Prezzi base

Per quanto riguarda i lavori e le opere si dovrà fare riferimento ai codici, alle voci ed ai valori dei vigenti Prezzario regionale dei lavori pubblici di Regione Lombardia, Prezzario regionale delle opere forestali e Prezzario della C.C.I.A.A. della Provincia di Sondrio.

Eventuali scostamenti o prezzi non previsti dai sopracitati prezzari dovranno essere puntualmente motivati e calcolati in base ad analisi prezzi.

8) MISURA 2.1 “AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

8.1) Chi può presentare domanda

A. Impresa individuale con i seguenti requisiti:

- Titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- Iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione “Coltivatori diretti”);
- In possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

B. Società agricola con i seguenti requisiti:

- Titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- Iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);
- In possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;

C. Società cooperativa con i seguenti requisiti:

- Titolare di partita IVA attiva in campo agricolo;
- Iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- In possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.

(N.B. il requisito della titolarità di partita IVA può essere escluso per soggetti con sede nel Comune di Livigno, qualora gli stessi non ne siano in possesso per effetto dell’art. 7 comma 1 lett. a) del d.P.R. 633/1972).

8.2) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli che beneficino del sostegno al prepensionamento.

8.3) Condizioni di ammissibilità della domanda

8.3.1) Sufficiente capacità professionale

Al momento della presentazione della domanda, il titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola che richiede l’aiuto o la persona preposta alla direzione dell’impresa stessa deve dimostrare di avere una sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale è presunta per le persone che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Siano in possesso dell’attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)⁷;
2. Abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
3. Siano in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale negli stessi campi. In questo caso, la durata complessiva dell’iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno undici anni.

8.3.2) Obiettivi degli investimenti

A norma dell’art. 14 del Reg. (UE) n. 2472/2022, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l’efficienza energetica nonché l’approvvigionamento e il risparmio idrico;
- d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici;

⁷ Ai sensi della dgr n. 4416 del 17.03.2021

- e) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- f) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- g) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Pertanto, nel presente regime si intende perseguire in via principale l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione. Tenendo conto però della particolare funzione che l'agricoltura di montagna svolge nei confronti dell'ambiente si ritiene che il sostegno a tale attività agisca come prevenzione nei confronti del dissesto e dell'abbandono delle superfici montane oltreché di preservazione del paesaggio.

8.4) Tipologie di intervento

Tipologia 2.1.1: Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali

Sono ammissibili a contributo:

1. La realizzazione dei fabbricati rurali, destinati prevalentemente alla produzione primaria, o interventi di adeguamento degli stessi, quali:
 - a) la sistemazione o l'adeguamento di elementi strutturali quali rifacimento del tetto, consolidamento delle pareti, ecc.
 - b) la realizzazione di servizi igienici, l'allacciamento all'impianto idrico o elettrico, la predisposizione del sistema fognario, ecc.
2. Gli impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili a fini aziendali e in particolare quelli connessi alla possibile soluzione dei problemi energetici degli insediamenti isolati, quali: l'utilizzo dell'energia solare; l'impiego dell'energia idraulica; gli impianti per l'utilizzo delle biomasse vegetali per almeno i 2/3 di provenienza aziendale⁸. Ai sensi dell'art. 14 par. 4 del regolamento 2022/2472 l'investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, e per gli impianti di produzione devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.
3. Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua (acquedotti) – escluso irrigazione.

Tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle, quali ad esempio:

- a) impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- b) carri miscelatori;
- c) vasche per la refrigerazione del latte;
- d) raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- e) abbeveratoi automatici;
- f) distributori automatici per l'alimentazione;
- g) poste per bovini, gabbie per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- h) impianti mobili per mungitura;
- i) attrezzature mobili per piccoli animali (avicicoli, elicicoltura, ecc.);
- j) altre attrezzature di stalla.

Tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

⁸ L'intervento non è ammesso se il richiedente non dimostra di disporre delle sufficienti estensioni di boschi da cui ricavare, nel rispetto delle Norme Forestali Regionali, la quantità di biomassa necessaria a coprire la quota minima di provenienza aziendale pari ai 2/3 del totale.

Acquisto di macchine agricole⁹ e attrezzature agricole nuove per l'ammodernamento del parco macchine destinato esclusivamente ai lavori agricoli (produzione agricola primaria¹⁰).

Acquisto delle seguenti attrezzature:

- a) Motofalciatrici e falciatrici portate*
- b) Condizionatrici o falciacondizionatrici*
- c) Spandivoltafieno*
- d) Andanatori*
- e) Carri autocaricanti per fieno*
- f) Imballatrici*
- g) Rotoimballatrici*
- h) Essiccatoi*
- i) Fasciatori*
- j) Rimorchi agricoli
- k) Rimorchi trasporto bestiame
- l) Spandiletame
- m) Spandiliquame
- n) Caricaletame
- o) Pompe liquame
- p) Strigliatrici
- q) Motocarriole
- r) Altre eventuali

Verrà assegnata una priorità per le macchine siglate con * nell'elenco sopra qualora aventi caratteristiche specifiche per le lavorazioni dei terreni in forte pendenza (vedi tabella assegnazione punteggi di cui al successivo paragrafo 11).

8.5) Interventi non ammissibili

Non sono ammissibili:

- 1)** L'acquisto di terreni e di fabbricati;
- 2)** L'acquisto di animali¹¹;
- 3)** L'acquisto di macchine e attrezzature forestali;
- 4)** L'acquisto di diritti di produzione agricola e di diritti all'aiuto¹²;
- 5)** Impianto di piante annuali;
- 6)** Le opere di manutenzione ordinaria;
- 7)** Gli impianti energetici finalizzati alla vendita di energia;
- 8)** I lavori di drenaggio¹³;
- 9)** L'acquisto di macchine e attrezzature la cui vita operativa sia inferiore a 5 anni a seguito di un regolare utilizzo.

8.6) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.1 deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 2472/2022, e in particolare:

- 1) Gli aiuti siano concessi a piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'UE;
- 2) Gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 3) Gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 4) Gli aiuti non siano concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche se tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

⁹ Così come definite all' art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e smi "Nuovo codice della strada".

¹⁰ Per produzione agricola primaria si intende quanto definito all'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014.

¹¹ Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.e.

¹² Reg. (UE) n. 702/2014 art 14.9.a e b.

¹³ Reg. (UE) n. 2022/2472 art 14.9.c.

Ulteriori specifici limiti e divieti da applicare ai comparti produttivi riportati nella sottostante tabella.

Comparto	Limiti e divieti
MIELE	○ Sono esclusi investimenti già finanziabili col Sottoprogramma apistico di Regione Lombardia 2023-2027¹⁴, quali ad esempio, l'acquisto di arnie o di strumenti per l'attività nomadistica e relative macchine per la movimentazione
ORTOFRUTTICOLO	○ Non deve essere aumentata la capacità produttiva dei prodotti che beneficiano dell'indennità comunitaria di ritiro: albicocche, angurie, arance, cavolfiori, clementine, limoni, mandarini, melanzane, mele, meloni, nettarine, pere, pesche, pomodori, uve da tavola. Tale condizione non vale per i prodotti DOP e IGP e per le produzioni biologiche realizzate da aziende iscritte al relativo elenco regionale. ○ Sono esclusi gli investimenti che possono essere attuati dai beneficiari soci di Organizzazioni dei Produttori, nell'ambito dei Programmi Operativi e le relative spese ammissibili (vedi paragrafo 5.1).
FLOROVIVAISMO	○ Sono escluse strutture e attrezzature destinate alla vendita al dettaglio di prodotti non aziendali, ossia garden center, avanserre e similari.
ENERGETICO	○ Sono esclusi gli investimenti che prevedono l'utilizzo di scarti e/o rifiuti di origine non prevalentemente agricola, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, lettera f, dell'articolo 185 "Esclusioni dall'ambito di applicazione" del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall'art. 13 del D.lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, che considera sottoprodotti: le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. ○ La biomassa utilizzata per il funzionamento degli impianti deve provenire, per almeno i 2/3, dall'azienda stessa, la rimanente da operatori del territorio della Comunità Montana in cui è localizzato l'impianto. ○ Le centraline idroelettriche ed i pannelli fotovoltaici devono essere dimensionati in base ai fabbisogni dell'azienda e in ogni caso non possono mai essere superiori ad 1 MW di potenza. ○ Sono esclusi gli impianti energetici finalizzati alla sola vendita di energia.

8.7) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa massima ammessa all'anno €	Percentuale di contributo	Contributo massimo €
2.1.1 Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali	giovani imprenditori agricoli	40.000,00	60%	24.000,00
2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle				
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	altri richiedenti	40.000,00	50%	20.000,00

In ogni caso i costi ammissibili non possono superare le intensità di aiuto previste dall'art. 14 par. 11 e 12, del regolamento (UE) 2472/2022.

9) MISURA 2.2 "MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ DELLE MALGHE¹⁵"

9.1) Chi può presentare domanda

- I proprietari pubblici e privati, singoli o associati, di malghe.
- Gli affittuari e concessionari, singoli o associati, di malghe che abbiano sottoscritto un contratto di affitto/concessione di durata non inferiore a 6 anni.

¹⁴ Approvato con D.G.R. n. 7688 del 12/12/2022

¹⁵ Per malga si intende l'insieme organico e funzionale di terreni (pascoli, boschi, incolti), fabbricati e infrastrutture in cui si svolgono le attività agricole d'alpeggio.

9.2) Chi non può presentare domanda

Gli imprenditori agricoli proprietari di malghe: qualora la malga sia di proprietà di una impresa agricola, l'intervento in questione va ricondotto alla precedente misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole".

9.3) Tipologie di intervento

Tipologia 2.2.3: Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.

Tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

9.4) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.2 (a esclusione della tipologia d'intervento 2.2.5 che fa riferimento alle condizioni previste per la misura 2.3) deve rispettare le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 2022/2472 e in particolare quelle riportate ai punti da 1 a 4 del precedente par. 8.6.

Non sono ammissibili le opere di ordinaria manutenzione.

Gli interventi ammissibili e gli ulteriori limiti e divieti relativi alle specifiche tipologie sono riportati nella sottostante tabella.

Tipologia di intervento	Interventi ammissibili	Limiti e divieti
FABBRICATI IMPIANTI ATTREZZATURE	- Interventi integrati di manutenzione straordinaria - Ristrutturazione di fabbricati esistenti comprensivi di impianti e di attrezzature fisse - Realizzazione ex novo di locali e strutture a completamento dell'esistente - Installazione di impianti e di attrezzature fisse e sistemi di mungitura mobile	- Il finanziamento per l'adeguamento delle strutture per la trasformazione lattiero-casearia è vincolato all'effettiva monticazione con bestiame da latte e all'utilizzo della struttura per almeno 5 anni - Non sono finanziati interventi che prevedano l'esclusivo acquisto di attrezzature - Non sono finanziati interventi di sostituzione
OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	- Realizzazione di acquedotti o adeguamento di quelli esistenti - Costruzione e/o ripristino di punti di abbeverata (vasche, pozze, fontane, ecc.)	

9.5) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u> €
TUTTE	Giovani imprenditori agricoli	40.000,00	60%	24.000,00
	Altri richiedenti	40.000,00	50%	20.000,00

Per gli **Enti locali/pubblici proprietari delle malghe** si applica il **"de minimis" agricolo**, un contributo massimo pari a 50.000 € su base triennale (Regolamento (UE) n. 2024/3118 in vigore dal 16.12.2024 che ha modificato il precedente Regolamento (UE) n. 1408/2013), se gli interventi afferiscono all'attività di produzione primaria (tipologia 2.2.3) e per gli interventi che afferiscono all'attività di trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agroalimentari (tipologia 2.2.5), nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

10) MISURA 2.3 “RIQUALIFICAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-ZOOTECNICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE LATTIERO-CASEARIO”

10.1) Chi può presentare domanda

- A. Le forme associative di produttori agricoli e di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli¹⁶;
- B. Le imprese agricole individuali, le società agricole e le cooperative agricole di cui al paragrafo 8.1, che dimostrino di avere una sufficiente capacità professionale, come stabilito al precedente punto 8.3.1;
- C. gli enti pubblici.

10.2) Tipologie di intervento

Tipologia 2.3.1: adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

Tipologia 2.3.2: acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati;

Tipologia 2.3.3: acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende;

Tipologia 2.3.4: acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati.

Possono essere finanziati gli interventi riguardanti i prodotti trasformati che rientrano nell'elenco dei prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 al *Trattato che istituisce la Comunità Europea*. I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono esclusivamente i seguenti:

- a) lattiero-caseario;
- b) carne;
- c) ortofrutticolo;
- d) cerealicolo;
- e) apistico;
- f) piante officinali.

10.3) Condizioni, limiti e divieti

Ai fini della conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato, la misura 2.3 deve rispettare le condizioni previste dal Reg. (UE) n. 2472/2022 e in particolare:

- 1) gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione (connessi ai quantitativi esportati, costituzione e gestione della rete di distribuzione, spese correnti per attività d'esportazione);
- 2) gli aiuti non siano condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- 3) gli aiuti non siano concessi se l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- 4) i costi ammissibili consistono nei costi per gli investimenti materiali e immateriali come definiti all'articolo 17 del Reg. (UE) n. 2472/2022.

Non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari.

¹⁶ Come definite all'art. 1 del d.lgs. n. 102/2005.

Provenienza aziendale della materia prima lavorata. Nel caso dei richiedenti di cui alla precedente lettera B del paragrafo 8.1, almeno i 2/3 della materia prima lavorata devono essere di provenienza aziendale, ossia prodotti dal richiedente stesso.

Di seguito vengono riportati i limiti e le esclusioni per comparto d'intervento coerenti con le restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario nel quadro delle Organizzazioni Comuni di Mercato.

Comparto	Limiti ed esclusioni
CEREALICOLO	○ Sono ammessi esclusivamente investimenti riguardanti le strutture di trasformazione ubicate nelle zone di produzione della materia prima. I cereali oggetto di trasformazione devono appartenere a specie e varietà tradizionalmente coltivate in zona
APISTICO	○ Sono esclusi i locali e le attrezzature per l'estrazione e il confezionamento del miele, in quanto trattasi di produzione primaria

10.4) Costi finanziabili e ammontare dei finanziamenti

Tipologie di intervento	Richiedente	Spesa <u>massima</u> ammessa all'anno €	Percentuale contributo	Contributo <u>massimo</u> €
2.3.1 Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari;	giovani imprenditori agricoli	40.000,00	60%	24.000,00
2.3.2 Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.	altri richiedenti	40.000,00	50%	20.000,00
2.3.3: Acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende;	giovani imprenditori agricoli	15.000,00	60%	9.000,00
2.3.4: Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati.	altri richiedenti	15.000,00	50%	7.500,00

Per gli **Enti pubblici** si applica il **“de minimis”** nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Per verificare il rispetto del limite della spesa massima ammessa all'anno e di quello del contributo massimo erogabile, si considera la somma degli importi relativi alle domande presentate dal richiedente sulle tipologie di intervento indicate nella prima colonna.

11) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PRIORITA'

L'attribuzione del punteggio di priorità è condizione indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria.

Verrà redatta una graduatoria unica delle misure attivate. Di seguito si riportano i parametri con i relativi punteggi in base ai quali viene stabilita la graduatoria. Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda (facendo riferimento ai dati riportati nella domanda e relativi allegati - e/o deducibili dal fascicolo aziendale).

Nel caso in cui la domanda riguardi più Tipologie nell'ambito di una medesima Misura, si attribuirà il punteggio relativo alla Tipologia prevalente (maggiore spesa ammissibile).

La graduatoria degli interventi ammissibili a contributo sarà definita dal competente servizio comunitario nel rispetto delle seguenti priorità:

In base ai requisiti del richiedente	Punteggi
Imprese agricole condotte da giovani agricoltori come definiti da art. 2 Reg (UE) n. 702/2014	2
Imprenditori agricoli professionali (iscritti in via definitiva all'Albo IAP prov. di Sondrio)	2
Imprese agricole iscritte nell'elenco degli operatori biologici della Regione Lombardia	1
Beneficiari che non hanno usufruito di contributi sui bandi L.r. 31/2008 art. 24 anno 2021-2022)	1
Beneficiari che non hanno usufruito di contributi sui bandi L.r. 31/2008 art. 24 anno 2020-2021-2022)	2
Beneficiari che non hanno usufruito di contributi sui bandi L.r. 31/2008 art. 24 anno 2019-2020-2021-2022)	4
In base alla misura di intervento	
Misura 2.1 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole"	5
Misura 2.2 "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe"	1
Misura 2.3 "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario"	3
In base alle tipologie di intervento	
2.1.1 Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali	1
2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle	5
2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria	5
2.2.3 Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame	1
2.2.5 Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati	1
2.3.1 Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari	3
2.3.2 Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati	3
2.3.3 Acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende	2
2.3.4 Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati	2
In base alla spesa prevista	
Per tutte le misure: da € 5.000,01 a € 20.000,00 di spesa ammissibile	6
Per tutte le misure: da € 20.000,01 a € 30.000,00 di spesa ammissibile	3
Per tutte le misure: oltre € 30.000,01 di spesa ammissibile	1
Ulteriori premialità	
Per la tipologia 2.1.4 acquisto macchine idonee a lavorazioni in forte pendenza	1
Per tipologia 2.1.4. acquisto di macchine/attrezzature specifiche per la fienagione	1
Per Misure 2.1. e 2.3. imprese agricole con consistenza zootecnica da 5 UBA e fino a 10 UBA	2
Per Misure 2.1. e 2.3. imprese agricole con consistenza zootecnica oltre 10 UBA e fino a 30 UBA	3
Per Misura 2.1. e 2.3. imprese agricole con consistenza zootecnica oltre 30 UBA	2
Per tutte le misure attivate azienda il cui rapporto UBA/Ha < 2	4
Per tutte le misure attivate azienda il cui rapporto UBA/Ha compresa tra 2 e 5	1
Superficie a sfalcio meccanizzato da 3 Ha a 10 Ha	2
Superficie a sfalcio meccanizzato oltre i 10,01 Ha	3
Penalità	
Per le aziende oggetto di provvedimento di finanziamento per il bando 2022 e che, successivamente non hanno realizzato i lavori o non hanno provveduto all'acquisto delle dotazioni autorizzate	- 5

Il punteggio aggiuntivo per le macchine/attrezzature **specifiche per la fienagione** verrà assegnato per le macchine la cui funzione specifica è relativa ad una delle fasi comprese fra il taglio e la conservazione del foraggio ed in particolare per le macchine/attrezzature siglate con * nell'elenco di cui al precedente paragrafo 8.4 (premialità non prevista es. per

spandiletame, spandiliqueame, strigliatrici, aratri, frese, ecc.). Tale premialità verrà assegnata solamente nel caso la spesa complessiva ammissibile per tale tipologia sia prevalente rispetto alla spesa complessiva ammissibile.

Per l'assegnazione del punteggio previsto in base al rapporto UBA/Ha sfalcato verranno presi in considerazione i dati ricavati dal fascicolo aziendale rispettivamente alla voce terreni e allevamenti ed in particolare "superficie condotta-tipologia Sfalco Meccanizzato" e "UBA dichiarate" considerando le sole specie bovini, ovini, caprini e equini.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate in graduatoria in base alla data (giorno, ora, minuti, secondi) di validazione a Sis.Co.

Qualsiasi soggetto che abbia presentato richiesta di contributo ed acquisito regolare provvedimento di finanziamento (sul presente bando) che, successivamente, non abbia realizzato i lavori o non abbia provveduto all'acquisto delle dotazioni autorizzate, verrà automaticamente penalizzato con una riduzione di 5 punti nell'attribuzione del punteggio di priorità nella presentazione di nuove domande di aiuto nei successivi due bandi sulla l.r. 31/2008 art. 24.

Questa penalizzazione non si applica:

- qualora il beneficiario invii alla Comunità Montana, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento (comprovata dalla data di consegna della PEC), la propria rinuncia al contributo;
- qualora la mancata esecuzione dei lavori e/o il mancato acquisto delle dotazioni sia determinato da causa di forza maggiore di cui al successivo paragrafo 24.

Nel caso in cui successivamente alla concessione del contributo il beneficiario non effettui tutti gli acquisti/lavori autorizzati, qualora questi abbiano influito positivamente sul punteggio di priorità, il contributo verrà revocato.

12) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

12.1) Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **dal 10 marzo 2025 a tutto il 06 maggio 2025.**

12.2) A chi presentare la domanda

Le domande di finanziamento sono presentate alla **Comunità Montana Alta Valtellina** nel cui territorio ricadono gli interventi proposti, considerando l'ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alla Comunità Montana nel cui territorio è localizzato il centro aziendale.

12.3) Come presentare la domanda

La domanda di sostegno, indirizzata alla Comunità Montana Alta Valtellina, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico delle Conoscenze (Sis.Co) della Regione Lombardia, entro il termine previsto al paragrafo 12.1.

Per poter accedere agli aiuti è obbligo per i richiedenti aggiornare preventivamente il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati all'accesso al sistema.

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al portale della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia (Sis.Co);
- registrarsi con le modalità indicate sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSis.Co/>. Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e le sue Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, la Provincia di Sondrio, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- accedere alla domanda per gli aiuti **articolo 24 l.r. 31/2008, indirizzandola alla Comunità Montana Alta Valtellina;**
- scegliere una o più delle misure previste dal presente Bando e, all'interno di questa, una o più tipologie fra quelle previste dal Bando; il sistema propone tutte le misure (2.1, 2.2, 2.3) e le tipologie previste dalle disposizioni attuative regionali, indipendentemente dalla Comunità Montana d'indirizzo: **la scelta di una misura e di tipologie non previste dal presente Bando comporta il rigetto parziale o totale della domanda in fase istruttoria;**

- compilare la domanda in tutte le sue parti, chiudere la procedura e scaricare il report in formato PDF;
- sottoscrivere il file scaricato, **senza aprirlo**, con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La sottoscrizione della domanda, nonché quella dei documenti allegati, con le specifiche previste al successivo punto 12.4, deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), e del Dlgs n. 82/2005. È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);
- caricare a sistema in Sis.Co la domanda sottoscritta con le modalità sopra riportate: il sistema al momento del caricamento della domanda firmata la valida e le attribuisce la data e l'ora, minuto e secondo di presentazione.

La domanda s'intende regolarmente presentata con l'avvenuta validazione da parte del Sistema Informativo di Regione Lombardia, **purché questa avvenga entro il termine stabilito dal presente Bando al paragrafo 12.1. In caso di mancata validazione, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.** La data e l'ora di presentazione saranno oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) nell'elenco seguente.

12.4) Documentazione da allegare alla domanda

Ai fini dell'ammissione all'istruttoria, alla domanda deve essere allegata e caricata a sistema in formato compresso e non modificabile (ad es. PDF, JPEG, p7m e zip), la seguente documentazione:

1. descrizione dell'investimento, comprensiva delle indicazioni relative ai costi e alla localizzazione, redatta sul modello di scheda di misura allegato al presente Bando (**allegati "1", "2" o "3"** a seconda della Misura);
2. progetto e computo metrico analitico estimativo a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine/Collegio professionale, per le opere (il progetto deve essere comprensivo quanto meno di planimetria generale, disegni quotati, documentazione fotografica, elenco e/o analisi prezzi, computo metrico, quadro economico con le spese previste come da paragrafo 7 del presente bando);
3. almeno due preventivi di spesa, in caso di acquisto di macchine, impianti e attrezzature. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere redatti su carta intestata dei fornitori e riportare la descrizione analitica della fornitura. Le offerte devono essere:
 - proposte da soggetti diversi, cioè da due fornitori indipendenti tra loro;
 - comparabili;
 - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino.
 Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
4. copia del titolo abilitativo agli interventi edilizi previsti dal progetto¹⁷ ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (*);
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹⁸ (vedi **allegato "4"**), riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, riguardante (*):
 - a) se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto", specificando quali;

¹⁴ Il progetto da allegare può essere di "fattibilità tecnica ed economica", tranne nel caso in cui il Comune competente per territorio richieda la presentazione di un progetto di livello superiore per il rilascio del titolo abilitativo necessario. Nel caso di opere realizzate dai Comuni sul territorio di competenza, la deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti del permesso di costruire.

¹⁸ Da compilare solamente qualora tale dichiarazione non sia disponibile in Sis.Co con modello da compilare e sottoscrivere al momento della presentazione della domanda.

- b) qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi o riserve o siti natura 2000, di avere richiesto (nei tempi indicati al successivo punto 12.4.1) ai relativi enti gestori il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo e/o specifica autorizzazione, riportando le eventuali prescrizioni;
6. per gli altri richiedenti, diversi dagli enti locali/pubblci, di rientrare fra le piccole e medie imprese (PMI), secondo i criteri di cui all'All. 1 Reg. (UE) 2022/2472 e, come disposto dall'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2022/2472, di non essere impresa in difficoltà ai sensi (dichiarazione di PMI e di impresa non in difficoltà – (vedi **allegato "5"**), con Calcolo della dimensione di impresa di cui all'allegato 10).
7. Per le domande riferite ad interventi realizzati in comune di Livigno elenco macchine e attrezzature possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda (vedi **allegato "6"**);
- Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte, le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc. Fanno eccezione quelli contrassegnati con asterisco (*) nell'elenco precedente.

12.4.1) Pareri, nulla osta, autorizzazioni, da parte degli enti gestori delle aree protette e valutazioni di incidenza da parte degli enti gestori dei Siti Natura 2000

Gli enti gestori di parchi o riserve o Siti Natura 2000 si esprimono in merito alla realizzazione dell'intervento entro sessanta giorni dal ricevimento da parte del richiedente della proposta completa di progetto o di relazione, attraverso l'emissione, a seconda dei casi, di parere, nulla osta, autorizzazioni o valutazione di incidenza. Il termine è ridotto a trenta giorni in caso di varianti (paragrafo 17.2).

Il provvedimento dell'ente gestore ha come oggetto:

- nel caso di valutazione di incidenza, le possibili conseguenze negative dell'intervento sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000" (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale);
- in tutti gli altri casi, le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare.

Fatta salva ogni altra previsione normativa specifica, l'assenso si intende acquisito qualora l'ente gestore non abbia comunicato al richiedente il diniego entro i termini sopra indicati. La Comunità Montana proseguirà l'istruttoria tenendo conto di eventuali provvedimenti da parte degli enti gestori che dovessero giungere prima della chiusura del procedimento.

L'assenso dell'ente gestore non è mai richiesto nei seguenti casi:

- tipologia 2.1.3: Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- tipologia 2.1.4: Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria;
- tipologia 2.2.5: Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati;
- misura 2.3 (tutte le tipologie): Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario.

12.5) Modifica della domanda entro il termine di presentazione delle domande

Entro il termine di presentazione delle domande fissato dal Bando della Comunità Montana Alta Valtellina, il richiedente può presentare una nuova domanda, che costituisce un nuovo procedimento, senza autorizzazione preventiva e con le modalità e le condizioni indicate nei precedenti paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4. **Ciò anche al fine di sanare eventuali errori di compilazione.** Ogni nuova domanda validata annulla la precedente. Se la nuova domanda non è chiusa e validata entro i termini previsti dal Bando, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.6) Ricevibilità delle domande

La Comunità Montana provvede a scaricare dal sistema le domande e ad attribuire il numero di protocollo, secondo le proprie modalità ed avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco. Gli allegati caricati in Sis.Co non sono modificabili e vengono conservati a sistema. Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. La Comunità Montana verifica che le domande siano state presentate a Sis.Co entro i termini previsti dal Bando. Le domande presentate prima del termine di apertura del Bando e dopo la scadenza del termine di chiusura sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l. 241/1990 e ss.mm.ii.

Terminata la fase di verifica della ricevibilità delle domande di aiuto, il Responsabile del Procedimento provvede:

- per le domande considerate non ricevibili, a dare comunicazione al richiedente, tramite PEC, della non ricevibilità della domanda. La comunicazione di non ricevibilità della domanda costituisce atto endo-procedimentale

e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nella proposta che diventerà definitiva solo a seguito dell'adozione del provvedimento di cui al successivo paragrafo 14;

- per le domande risultate ricevibili, a effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, ai richiedenti.

13) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda è di competenza della Comunità Montana Alta Valtellina che provvede a svolgerne l'istruttoria sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (Sis.Co).

La Comunità Montana provvede a verificare la correttezza dell'indirizzamento da parte del richiedente, provvedendo, in caso di errore, ad inoltrare la domanda alla Comunità Montana competente per territorio.

13.1) Verifica di ammissibilità della domanda

La Comunità Montana verifica:

- la validità della firma (soggetto firmatario abilitato);
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta rispetto a quella prevista o si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, la Comunità Montana ne chiede il completamento, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), legge n. 241/1990, dando un termine non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali verrà pronunciata la non ammissibilità della domanda.

Si evidenzia, relativamente alla **possibilità di richiesta di integrare la documentazione ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 12.4, che questa non può operare in presenza di documenti non già semplicemente incompleti, ma del tutto omessi**. Pertanto, qualora venga verificata la completa omissione anche di uno solo di tali documenti, la domanda sarà considerata non ammissibile all'istruttoria.

13.2) Valutazione di merito

La Comunità Montana procede ad effettuare:

- il controllo amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata, comprensivo della documentazione sul calcolo della dimensione d'impresa e sullo status di impresa in difficoltà;
- la verifica della veridicità delle dichiarazioni in almeno il 5% delle domande;
- il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di contributo;
- per le domande di soggetti aventi sede legale in un comune diverso da quelli presenti nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative, la verifica che gli interventi o il centro aziendale (solo per gli acquisti di macchine, impianti, ecc.) siano ubicati nel territorio montano;
- la verifica della ragionevolezza delle spese¹⁹;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto con la domanda di aiuto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni e ai limiti definiti nel presente Bando;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle disposizioni attuative;
- la determinazione dell'entità della spesa ammessa, della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile, in riferimento alla tipologia dell'intervento e del richiedente;
- se necessario, un sopralluogo nel centro aziendale o nel luogo dove è localizzato l'intervento oggetto di contributo;
- l'attribuzione del punteggio di priorità, secondo i criteri definiti al paragrafo 11 del presente Bando;
- a conclusione dei controlli sopra richiamati la redazione, da parte del funzionario incaricato, tramite la procedura Sis.Co, del verbale di istruttoria iniziale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale sono indicati:
 - il punteggio complessivo assegnato;
 - l'importo della spesa ammessa (spesa totale);
 - l'importo della spesa ammissibile a contributo (con riferimento ai massimali stabiliti per ciascuna misura e tipologia dal Bando);
 - eventuali prescrizioni tecniche relative all'intervento previsto (es. superficie, tipo di lavori ecc.);
 - l'importo del contributo concedibile;
 - in caso d'istruttoria con esito negativo, devono essere dettagliatamente precisate le motivazioni.

¹⁹ La verifica della ragionevolezza delle spese proposte deve essere valutata tramite il raffronto di due preventivi di spesa; per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento ai prezzi riportati nel primo prezzo dell'anno pubblicato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) della provincia di appartenenza, e/o del Prezzo per i lavori forestali della Regione Lombardia e/o del Prezzo delle Opere pubbliche della Regione Lombardia e/o di documenti analoghi approvati da altri enti pubblici.

In caso di istruttoria con esito positivo, deve essere allegato al verbale, caricandolo in Sis.Co, il documento denominato "Dettaglio attribuzione punteggio", recante i punteggi attribuiti relativamente ai singoli criteri di priorità.

Il verbale, firmato digitalmente dal funzionario istruttore o dal responsabile, deve essere caricato su Sis.Co.

Gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi di premialità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

13.3) Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Comunità Montana comunica a mezzo PEC al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del relativo verbale e del documento "Dettaglio attribuzione punteggio", indicando le modalità di richiesta di riesame, di cui al successivo paragrafo 13.4 e precisando che l'esito positivo dell'istruttoria non determina l'ammissione a finanziamento della domanda.

13.4) Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

A seguito delle osservazioni il funzionario incaricato effettua una **revisione dell'istruttoria** in Sis.Co dando conto delle osservazioni stesse e motivando in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Dell'esito di tale esame è data idonea comunicazione al soggetto che ha presentato osservazioni.

13.5) Chiusura dell'istruttoria

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, fatta salva la possibilità per il richiedente di presentare ricorso secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 26.

In caso di richiesta di riesame, la Comunità Montana comunica, entro 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria, al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

14) GRADUATORIA DELLE DOMANDE

In base alle risultanze dell'istruttoria di cui al precedente paragrafo 13, la Comunità Montana approva:

- la "graduatoria delle domande istruite positivamente"²⁰, elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione della misura e tipologia di intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- l'"elenco delle domande istruite negativamente", indicando per ciascuna le motivazioni della istruttoria negativa;
- l'"elenco delle domande non ricevibili", indicando per ciascuna le motivazioni.

Le domande ammissibili mantengono validità per 24 mesi dalla data di approvazione delle graduatorie, anche in assenza di dotazione finanziaria (art. 29 comma 5 L.r. 31/2008). Con l'emanazione di un nuovo bando decadono le graduatorie in corso di validità.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria viene pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana Alta Valtellina e sul sito internet www.cmav.so.it, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

In ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al DM 115/2017, in sede di concessione delle agevolazioni la Comunità Montana provvederà ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato (visure aiuti e visure "de minimis", queste ultime laddove richieste) ed alla registrazione nel SIAN ed RNA degli aiuti individuali concessi. A conferma dell'avvenuto inserimento delle informazioni in RNA o nel SIAN e all'interrogazione dei detti registri verranno riportati i relativi COR/SIAN-COR nei rispettivi provvedimenti di concessione.

15) FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE

Con proprio provvedimento la Comunità Montana, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva l'elenco dei beneficiari e assume l'impegno di spesa a favore degli stessi, dando atto della registrazione e dei controlli di cui sopra.

²⁰ La graduatoria contiene sia le domande istruite dalla Comunità Montana, sia quelle eventualmente istruite dalla Regione Lombardia, in quanto anche il finanziamento di queste ultime si realizza con le risorse assegnate alla Comunità Montana competente per territorio.

Qualora le risorse disponibili, derivanti dalla quota di riparto assegnata e da eventuali integrazioni da parte della Comunità Montana, non consentano di finanziare l'ultima domanda in posizione utile in graduatoria per l'intero importo del contributo concedibile, di cui al precedente paragrafo 14, la domanda è ammessa a finanziamento solo nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) che l'entità del contributo concedibile sia tale che il rapporto fra contributo stesso e spesa totale, espresso in percentuale, non sia inferiore ai 3/5 della percentuale di contributo prevista per la/le tipologia/e di intervento e le caratteristiche del richiedente;
- b) che il richiedente accetti di effettuare l'intero investimento ritenuto ammissibile a finanziamento in istruttoria a fronte del contributo ridotto.

Qualora il richiedente non dovesse accettare il contributo ridotto, si procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della quota residua di risorse.

Nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive (riparto ulteriore) verrà data priorità di finanziamento alla domanda non finanziata o finanziata parzialmente avente il punteggio più alto in graduatoria.

Il provvedimento deve essere pubblicato sull'albo pretorio della Comunità Montana e sul suo sito internet, in entrambi i casi per almeno 30 giorni consecutivi.

La Comunità Montana Alta Valtellina, per le finalità di cui al successivo paragrafo 18.4, trasmette all'ATS competente per territorio l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con indicazione del periodo concesso per l'effettuazione degli investimenti comprensivo di eventuali proroghe.

Alle domande ammesse a finanziamento verrà assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP)²¹ al fine di garantire il monitoraggio degli investimenti pubblici. Il CUP sarà generato dalla CM per i soggetti privati, mentre i soggetti di diritto pubblico provvederanno a generarlo in autonomia e a comunicarlo alla CM. Il CUP dovrà essere pubblicato nell'atto di pubblicazione delle domande ammesse e finanziate e dovrà essere riportato in tutti i documenti amministrativi e fiscali. Copia del provvedimento di ammissione a finanziamento è trasmessa via pec alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, allegando l'elenco delle domande ammesse a finanziamento su foglio di calcolo (es. formato excel), che provvederà ad aggiornare di conseguenza il sistema informativo (Stato Finanziato), consentendo in tal modo la presentazione da parte dei beneficiari della domanda di pagamento di cui al successivo paragrafo 18.

L'ammissione a finanziamento in misura parziale dei beneficiari di cui al presente paragrafo, deve essere oggetto di una specifica istruttoria di revisione in Sis.Co.

16) COMUNICAZIONE AMMISSIONE/NON AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

Entro 15 giorni dall'assunzione dell'impegno di spesa, la Comunità Montana comunica via PEC ai richiedenti delle domande positivamente istruite (di seguito "beneficiari") l'ammissione/non ammissione a finanziamento.

In caso di ammissione nella comunicazione va indicato:

- il quadro economico comprensivo degli importi relativi all'investimento ammesso, alla spesa ammessa e al contributo concesso;
- i tempi per la presentazione di copia del progetto esecutivo, corredato di eventuali permessi, pareri, autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente per poter realizzare l'intervento;
- i tempi per l'ultimazione dei lavori o per l'acquisto delle dotazioni;
- le indicazioni per eventuali varianti;
- eventuali prescrizioni tecniche e amministrative;
- il codice CUP assegnato alla domanda ammessa a finanziamento nel caso di beneficiari privati.

17) ESECUZIONE LAVORI E ACQUISTO DI DOTAZIONI

I lavori e gli acquisti di dotazioni devono essere eseguiti entro i seguenti termini con decorrenza dalla data della comunicazione di ammissione a finanziamento:

- entro sei mesi, nel caso di domande che prevedano il solo acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni fisse;
- entro diciotto mesi, nel caso di domande di misura 2.2;
- entro dodici mesi, negli altri casi.

²¹ Legge n. 3 del 16/01/2003, art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) e ss.mm.ii. - Delibera CIPE n. 63 del 26/11/2020

La mancata conclusione degli interventi entro i suddetti termini causa la revoca del contributo concesso, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 31/2008 e del paragrafo 15 delle Disposizioni attuative approvate con dgr n. 480/2023, fatte salve le possibilità di proroga di cui al successivo punto.

17.1) Proroghe

La Comunità Montana, su richiesta motivata del beneficiario, può concedere una sola proroga per un periodo massimo di sei mesi, che decorre dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti.

Nel caso di beneficiari pubblici, in presenza di oggettive situazioni non derivanti da fatto della Pubblica Amministrazione, può essere concessa una seconda proroga per un periodo massimo uguale al precedente.

La domanda di proroga deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) alla Comunità Montana Alta Valtellina prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi, utilizzando apposito modulo (**allegato "7"**).

La proroga può essere concessa solo in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

17.2) Varianti

17.2.1) Definizione di varianti

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali:

- il cambio della sede dell'investimento (inteso come cambio di mappale catastale);
- le modifiche degli investimenti approvati, purché nell'ambito della medesima tipologia di intervento.

I cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, compreso il cambiamento del comparto produttivo cui è rivolto l'intervento approvato, non sono ammissibili.

Nel corso della realizzazione del progetto originario finanziato, **non sono considerate varianti**:

- le modifiche tecniche di ciascun intervento approvato;
- le soluzioni tecniche migliorative degli impianti, delle macchine e delle attrezzature;
- i cambi di fornitore;

a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restando la spesa ammessa in sede di istruttoria. Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

La variante è ammissibile a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle Disposizioni attuative regionali;
- non determini una riduzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- non determini una riduzione della spesa ammessa superiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

La Comunità Montana a seguito della ricezione della domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizza o nega la variante, e ne dà comunicazione al beneficiario.

17.2.2) Quando richiedere la variante

La domanda di variante **può essere presentata unicamente con riferimento ad una domanda istruita e finanziata**.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La variante deve essere **preventivamente richiesta e autorizzata** dalla Comunità Montana Alta Valtellina, dopo l'ammissione a contributo e **prima di procedere all'acquisto dei beni o alla realizzazione delle opere che rientrano nella variante stessa**.

Il beneficiario, che esegue la variante preventivamente richiesta senza attendere l'autorizzazione, si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

17.2.3) Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario deve inoltrare alla Comunità Montana Alta Valtellina, tramite pec, un'apposita domanda di autorizzazione

alla variante, allegando la seguente documentazione firmata digitalmente dal soggetto che l'ha formulata:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, secondo il modello di cui all'**Allegato "8"**;
3. documentazione di cui al precedente paragrafo 12.4 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta.

L'Ente competente verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, provvede a comunicare con pec al beneficiario l'autorizzazione a presentare una domanda di variante in Sis.Co.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

17.2.4) Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante, il beneficiario deve inoltrare tramite Sis.Co, alla Comunità Montana un'apposita domanda di variante corredata dalla stessa documentazione presentata in fase di autorizzazione.

La domanda di variante sostituisce la domanda iniziale.

17.2.5) Istruttoria della domanda di variante

La Comunità Montana riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. L'istruttoria viene eseguita sul Sistema Informativo delle Conoscenze della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia (Sis.Co).

La Comunità Montana che riceve la domanda di variante, conclusa l'istruttoria, in base all'esito positivo o negativo della stessa autorizza o nega la variante, dandone comunicazione al beneficiario.

17.3) Cambio del beneficiario

Successivamente al provvedimento di approvazione dell'elenco dei beneficiari e di assunzione dell'impegno di spesa è possibile effettuare la richiesta di autorizzazione al cambio di beneficiario, mediante l'attivazione di un'apposita procedura su Sis.Co.

Il **cessionario** (subentrante) deve presentare a Sis.Co una richiesta di autorizzazione a subentrare alla domanda di finanziamento del cedente, allegando la documentazione attestante:

1. la titolarità del cessionario al subentro, tramite l'acquisizione dell'azienda; in caso di subentro per morte del beneficiario, il cessionario dovrà produrre la documentazione prevista dalla circolare AGEA n. 2023.67143 per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare;
2. il possesso da parte del cessionario dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la presentazione della domanda iniziale;
3. l'impegno da parte del cessionario a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
4. la rinuncia del contributo da parte del cedente.

La Comunità Montana istruisce la richiesta di autorizzazione, verificando:

1. la titolarità del cessionario al subentro;
2. il possesso da parte dello stesso dei requisiti previsti dalle disposizioni attuative regionali e dal Bando per l'accesso al contributo.

L'esito della valutazione può comportare: l'autorizzazione o la non autorizzazione al subentro. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Comunità Montana comunica l'esito dell'istruttoria, allegando copia del relativo verbale. Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, mediante consegna diretta o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di accoglimento delle osservazioni, la Comunità Montana ne dà comunicazione al richiedente, invitandolo a presentare una nuova domanda di autorizzazione.

La Comunità Montana, in caso di accoglimento della richiesta, autorizza attraverso la specifica istruttoria del sistema informativo Sis.Co la presentazione da parte del cessionario della nuova domanda di finanziamento, con le modalità previste al precedente paragrafo 12.

La Comunità Montana istruisce, con le modalità previste al precedente paragrafo 13, la nuova domanda di finanziamento

presentata dal cessionario, attribuendo il relativo punteggio.

Possono verificarsi i seguenti due casi:

- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è uguale o superiore a quello della domanda del cedente o co-munque superiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, il cessionario subentra al cedente e deve essere aggiornato il provvedimento di ammissione a finanziamento, indicando la percentuale di finanziamento e il contributo spettante, che non può essere in ogni caso superiore a quello del cedente;
- il punteggio attribuito alla domanda del cessionario è inferiore a quello della domanda del primo degli esclusi. In questo caso, la Comunità Montana provvede a rettificare il provvedimento di ammissione a finanziamento, inserendo il primo degli esclusi e revocando il contributo al cedente.

In entrambi i casi, la Comunità Montana dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria al beneficiario e alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

Qualora il cessionario venga ammesso a finanziamento, la Comunità Montana inserisce il nuovo beneficiario nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con i dati di cui all'allegato 1 alle Procedure amministrative regionali.

La Comunità Montana procede inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 115/2017, alla registrazione in SIAN o su RNA della nuova concessione, previa visura propedeutica sul Registro nazionale degli aiuti di stato e acquisizione da SIAN o RNA del Codice Univoco interno di concessione a conferma dell'avvenuta registrazione.

17.4) Cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo (per il mantenimento degli impegni)

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co, entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

1. la titolarità al subentro;
2. il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
3. l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Comunità Montana valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co, autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

L'esito della valutazione può comportare: la non autorizzazione al subentro; l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante non deve presentare in Sis.Co una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

18) ACCERTAMENTO FINALE E LIQUIDAZIONE

Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare una “**domanda di pagamento**” alla Comunità Montana Alta Valtellina. **La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione degli interventi, comprensivo di eventuali proroghe, mediante l'apposita procedura sul sistema informatico Sis.Co.**

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal soggetto che l'ha formulato. Fanno eccezione gli allegati contrassegnati con asterisco (*) negli elenchi dei seguenti punti 18.1 e 18.2.

18.1) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- **fatture** relative agli investimenti realizzati accompagnate da **dichiarazione liberatoria** rilasciata dalla ditta fornitrice (*);
- **tracciabilità²² dei pagamenti effettuati**; tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (*);

²² Le modalità di “tracciabilità dei pagamenti” sono riportate nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale vigente, per quanto applicabile in analogia.

- per le opere:
 - **certificato di fine lavori**, a firma del direttore dei lavori;
 - **dichiarazione di agibilità** del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi art. 6 comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti o comunque in base a quanto indicato sopra;
 - **computo metrico dello stato finale dei lavori**, a firma del direttore dei lavori;
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, **copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS (*)**, in caso di richiesta di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 o, in alternativa, **copia della SCIA** inviata al Dipartimento stesso (*) in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**²³ del beneficiario attestante che, in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l’aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al paragrafo 5.1 delle Disposizioni attuative approvate con Dgr n. 480/2023; e, se necessario, di aver rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento (**allegato “9” (*)**);
- sulle fatture, sui pagamenti e sulle registrazioni contabili dovrà essere riportato il CUP comunicato dalla Comunità Montana. Qualora la fattura, i pagamenti e le registrazioni contabili fossero antecedenti alla data di pubblicazione del CUP sarà comunque necessario che sui documenti contabili sia presente la dicitura: Bando anno (anno del bando di riferimento) – L.R. 31/2008 art. 24 – Domanda Sis.Co n. XXXXX (n. della domanda presentata a Sis.Co);
- nel caso in cui la fattura non presenti il CUP e se non sarà possibile da parte del fornitore annullare la fattura e rimetterne una nuova con indicazione del CUP, occorrerà che il beneficiario emetta a sé stesso un’autofattura riferita e riconducibile alla fattura già emessa dal fornitore e con oggetto identico ma integrato del CUP. Alla domanda di pagamento vanno poi allegate entrambe le fatture, unitamente alla schermata (screenshot) relativa al cassetto fiscale in cui risulti la presenza dell’autofattura;
- eventuale certificato di conformità degli impianti (*).

18.2) Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici

Alla domanda di pagamento va allegata la seguente documentazione:

- **elaborati di contabilità finale** conformi a quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici;
- **atto di approvazione della contabilità finale (*) e del certificato di regolare esecuzione**, contenente l’attestazione che in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l’aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 5.1 delle Disposizioni attuative regionali;
- **fatture**²⁴ **accompagnate da mandati di pagamento quietanzati (*)**.
- **dichiarazione del direttore dei lavori**, sotto sua responsabilità, attestante la realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel progetto o con variante in corso d’opera;
- **certificato di agibilità** relativo ai locali per la trasformazione (*);
- per gli interventi riguardanti locali e impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale, **copia del verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS (*)**, in caso di riconoscimento ai sensi del Reg. (Ce) n. 853/2004 o, in alternativa, **copia della SCIA** inviata al Dipartimento stesso (*), in caso di registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- sulle fatture, sui pagamenti e sulle registrazioni contabili dovrà essere riportato il CUP generato in autonomia dal beneficiario. Qualora la fattura, i pagamenti e le registrazioni contabili fossero antecedenti alla data di comunicazione di ammissione a finanziamento da parte della Comunità Montana, tale documentazione dovrà riportare la seguente dicitura: Bando anno (anno del bando di riferimento) – L.R. 31/2008 art. 24 – Domanda Sis.Co n. XXXXX (n. della domanda iniziale presentata a Sis.Co).

18.3) Controlli amministrativi e tecnici per l’accertamento dei lavori

Al termine della verifica della documentazione presentata, il funzionario istruttore effettua, per tutte le domande di pagamento, un sopralluogo (visita “in situ”) per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e degli investimenti. Prima di effettuare la visita in situ, il funzionario scarica da Sis.Co il documento “relazione visita in situ” che sarà compilato durante il sopralluogo e controfirmato dal beneficiario al termine del controllo.

Il funzionario istruttore verifica che:

- gli investimenti realizzati siano conformi al progetto ammesso a finanziamento anche con riferimento alle varianti autorizzate e, in particolare che:

²³ Ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000.

²⁴ Le spese documentate devono corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori.

- le spese siano state effettivamente sostenute;
- le macchine, le attrezzature e le dotazioni fisse siano conformi a quanto indicato nella domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- le opere realizzate siano conformi a quanto indicato nel progetto approvato con la domanda ammessa a finanziamento o, nel caso, autorizzato con variante in corso d'opera;
- i beni acquistati siano nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture sia indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Il contributo massimo erogabile è quello concesso con provvedimento di approvazione dell'impegno di spesa della Comunità Montana.

Non verrà comunque erogato alcun contributo, qualora la spesa rendicontata sia inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento in fase iniziale.

Il funzionario istruttore, sulla base delle verifiche documentali effettuate e delle risultanze della visita "in situ", redige sul sistema informativo Sis.Co la relazione di istruttoria finale e la relativa check list.

La relazione firmata digitalmente deve essere caricata su Sis.Co, con la scansione della relazione di visita in situ debitamente firmata e controfirmata.

Copia dei documenti di cui sopra verrà trasmessa al beneficiario entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

18.4) Verifica del rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le ATS, ai fini della verifica del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro²⁵, inseriscono a campione nel proprio Piano Annuale dei Controlli le domande ammesse a finanziamento presenti nell'elenco trasmesso dalle Comunità Montane ai sensi del precedente paragrafo 13 e comunicano tempestivamente alla Comunità Montana Alta Valtellina gli esiti negativi dei controlli e l'irrogazione di eventuali sanzioni.

La segnalazione da parte dell'ATS di un esito negativo di un controllo nel periodo compreso fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data del verbale di istruttoria finale, ovvero l'irrogazione di sanzioni nell'ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nello stesso periodo, comporta l'applicazione di una penalità del 20% sull'importo del contributo erogato.

18.5) Liquidazione del contributo

La mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine comporta una penalizzazione pari allo 0,25% del contributo liquidabile per ogni giorno di ritardo.

La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento della Comunità Montana ed è subordinata alla verifica della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)²⁶;
- La regolarità della documentazione antimafia mediante la "comunicazione antimafia" come previsto dal d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso di aiuti concessi alle PMI a valere sul regime di aiuto SA. 108032 (2023/XA) prima dell'erogazione dell'aiuto dovrà essere effettuata la Visura Deggendorf sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012, al fine di verificare che le imprese beneficiarie non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Al termine delle verifiche predette la comunità Montana redige il verbale di liquidazione e, se positivo, approva il provvedimento di pagamento e provvede alla registrazione in SIAN dell'effettivo importo liquidato.

²⁵ Si fa riferimento alle seguenti normative e alle loro successive modifiche e integrazioni: salute e sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008; fitofarmaci, D. Lgs. n.194/1995, DPR n. 290/2001, D. Lgs. n. 150/2012 e DM 22 gennaio 2014 "PAN", dgr n. 5836/2021 "PAR"; macchine, impianti e attrezzature, D.Lgs 17/2010, Reg. UE n. 167/2013, Dec. Interministeriale 20/05/2015 sulla revisione delle macchine agricole e operatrici.

²⁶ D.L. n. 273/2005, D.M. 24/10/2007 e Cir. Min. Lavoro n. 230/2005, 5 e 34/2008 e 35/2010.

19) IMPEGNI DEI BENEFICIARI

All'atto della domanda i richiedenti sottoscrivono gli impegni di cui al paragrafo 14 delle Disposizioni attuative, e precisamente:

- realizzare i lavori e/o acquistare le attrezzature nel rispetto delle regole indicate nelle Disposizioni attuative regionali e nel presente Bando;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello, garantendo ai funzionari incaricati dei controlli accesso alle opere e ai beni oggetto del contributo e visione della documentazione tecnica, bancaria e contabile;
- integrare la domanda di contributo, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria;
- conservare e mantenere con destinazione agricola gli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e dotazioni per la durata di cinque anni e quelli per l'esecuzione di opere per la durata di dieci anni; in tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale della domanda di pagamento;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione.

20) MONITORAGGIO

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Comunità Montane trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste il "monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni", anche su supporto informatico secondo il modello di cui all'allegato 3 delle Disposizioni attuative, ossia:

1. l'elenco delle domande ammesse a finanziamento nell'anno solare precedente;
2. l'elenco delle liquidazioni effettuate nell'anno solare precedente.

21) REVOCA

A norma del paragrafo 15 delle Disposizioni attuative di cui alla dgr n. 480/2023, nei seguenti casi le Comunità Montane devono procedere alla revoca e recupero dei contributi concessi:

1. gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;
2. le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;
3. siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;
4. negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi;
5. l'esecuzione di varianti non autorizzate;
6. l'ostacolo, da parte del beneficiario, al regolare svolgimento dei sopralluoghi, delle "visite in situ", dei controlli ex post e dei controlli di secondo livello;
7. la mancata conservazione e/o mancato mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per l'acquisto di macchine e attrezzature per un periodo di cinque anni e di quelli per l'esecuzione di opere per un periodo di dieci anni. In tutti i casi il periodo viene calcolato dalla data di invio del verbale di istruttoria finale.

Nel caso in cui a seguito di un controllo (in fase istruttoria, in itinere o ex-post), si evidenzino delle irregolarità che comportino la revoca parziale o totale del contributo, la Comunità Montana Alta Valtellina comunica il provvedimento al beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero delle somme erogate secondo le modalità previste nei Manuali dell'Organismo Pagatore Regionale per quanto applicabili.

La revoca parziale si verifica quando il mancato rispetto degli impegni riguarda parte degli interventi presenti in domanda e finanziati.

21.1) Procedimento di revoca

Qualora venga accertata l'esistenza di fattispecie previste al punto precedente la Comunità Montana avvia il procedimento finalizzato alla pronuncia della revoca e recupero dei contributi concessi.

L'avvio del procedimento avviene attraverso l'invio al beneficiario di apposita comunicazione pervista dall'art. 7 della l. 241/90 tramite PEC.

Nella comunicazione si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di

ricevimento.

Nel termine di quarantacinque giorni il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di revoca o di archiviazione, e lo trasmette via PEC al beneficiario.

Il provvedimento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi legali maturati; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

22) ERRORE PALESE

Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda, compiuti in buona fede dal richiedente, che possono essere individuati agevolmente nella domanda di aiuto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata;
- gli errori di attribuzione ad una tipologia di intervento dell'investimento proposto.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente tramite Sis.Co.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata dalla Comunità Montana Alta Valtellina, entro la conclusione dell'istruttoria dell'atto di approvazione della graduatoria delle domande di cui al precedente paragrafo 14.

L'esito della verifica deve essere trasmesso al richiedente.

La domanda di correzione di errore palese corregge e sostituisce la domanda di aiuto e deve essere presentata con le modalità di cui al precedente paragrafo 12.

Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese.

23) RINUNCIA

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono notificarlo attraverso il sistema informativo Sis.Co o darne immediata comunicazione alla Comunità Montana Alta Valtellina mediante consegna diretta o invio via PEC o raccomandata A/R.

La rinuncia non è ammessa qualora la Comunità Montana abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in situ, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui la Comunità Montana o la Regione Lombardia abbiano già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco e prima che questo si concluda senza alcun rilievo di irregolarità.

La rinuncia parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore e fatto salvo quanto specificato in merito alle varianti al precedente punto 17.2, non è ammissibile.

24) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono forza maggiore gli eventi straordinari indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza – essendo al di fuori del loro controllo – e che impediscono loro di adempiere alle obbligazioni derivanti dalle Disposizioni attuative regionali e dal presente Bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- ritardo nella presentazione di integrazioni e istanze previste dalle procedure regionali e dal presente Bando o richieste dalle Comunità Montane o dalla Regione Lombardia;
- proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste al precedente punto 17.1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le tipologie più ricorrenti di cause di forza maggiore:

1. Decesso del beneficiario;
2. Impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti, ecc.;
3. Esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento;
4. Calamità naturali che coinvolgano superfici o parte rilevante dell'azienda tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
5. Provata distruzione fortuita di fabbricati aziendali a uso agricolo;
6. Epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore agricolo
7. Fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale tali da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento.

Altre situazioni non citate, intese come "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà", potranno essere eventualmente riconosciute cause di forza maggiore dalla Comunità Montana.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa unitamente alla documentazione ad essa relativa sia comunicata alla Comunità Montana Alta Valtellina mediante PEC o raccomandata A/R **entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

25) CONTROLLI

25.1) Controlli ex post

Ogni anno la Comunità Montana esegue un controllo su un campione di domande liquidate in uno degli anni precedenti, pari ad almeno il 5% della spesa ammessa a contributo nell'anno di riferimento del controllo.

Le domande da sottoporre a controllo sono estratte dalla stessa Comunità Montana secondo il seguente criterio: metodo dell'estrazione a sorte attribuendo la numerazione in ordine crescente alle domande liquidate nell'anno di riferimento. Dell'estrazione viene redatto apposito verbale.

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno dell'impegno previsto dal terzo punto del paragrafo 14 delle Disposizioni attuative.

La Comunità Montana effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni (nel caso di acquisto di macchine e dotazioni) o nei dieci anni (nel caso di esecuzione di opere) successivi alla data di invio della relazione di istruttoria finale, modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione. Per modifica sostanziale degli investimenti si intende una variazione permanente nella funzione e nell'uso della struttura (anche impianto arboreo), infrastruttura, impianto o attrezzatura oggetto del finanziamento. Si considerano modifiche sostanziali anche la mancata e inefficiente conservazione degli impianti arborei e dei miglioramenti fondiari;
- b) verificare l'effettività e la corretta finalizzazione dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.

La verifica dell'assenza di sconti, ribassi, restituzioni e altri contributi pubblici avviene mediante:

- l'analisi di tutta la documentazione fiscale (fatture, liberatorie, ecc.);
- l'analisi di tutta la documentazione bancaria (estratti conto, bonifici) inerente le spese sostenute per i beni oggetto di contributo, al fine di verificare la finalità dei pagamenti;
- l'analisi dei registri contabili del beneficiario.

Il funzionario controlla:

- i movimenti dei conti correnti intestati all'azienda o al beneficiario, dalla data di ammissione a finanziamento fino alla data del controllo ex post;

- i registri contabili aziendali;
- che le fatture non siano state oggetto di altro finanziamento.

In esito al controllo ex post il funzionario incaricato redige il relativo verbale, che deve essere conservato agli atti della Comunità Montana, sino al termine dell'impegno.

25.2) Controlli di secondo livello

La Regione Lombardia - DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste in attuazione delle funzioni ispettive richieste per il regime di aiuto in oggetto effettuerà interviste di auditing e verifiche in loco con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di gestione messi in atto dagli Enti.

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono le seguenti:

- a) verificare la conformità dei bandi alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
- b) verificare la correttezza formale e sostanziale delle procedure messe in atto e della documentazione acquisita a supporto delle stesse, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative;
- c) verificare la realizzazione dei controlli tecnico/documentali, dei sopralluoghi in sede istruttoria, delle "visite in situ", dei controlli ex post.

I controlli consistono in:

- a) controlli documentali: verifica della documentazione a corredo delle domande di contributo previa verifica di conformità del bando di riferimento alle disposizioni attuative e alle procedure amministrative regionali;
- b) controlli amministrativi: verifica dei verbali istruttori e delle comunicazioni ai richiedenti e ai beneficiari;
- c) controlli in campo: verifica dell'effettiva e conforme esecuzione delle opere e della presenza e conformità degli impianti e delle attrezzature acquistati.

I controlli vengono effettuati su un campione di domande corrispondente al 5% del liquidato totale del periodo di riferimento, estratto, con la consulenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), in parte casualmente e in parte sulla base dell'analisi del rischio.

26) RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Comunità Montana Alta Valtellina o dalla Regione Lombardia relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dal presente bando è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

26.1) Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso può essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In alternativa

26.2) Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

27) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e d.lgs. n. 101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**allegato "11"** (allegato 4 delle Disposizioni attuative 2023)".

28) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contenuto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 480 del 19 giugno 2023 "Disposizioni attuative delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane – (art. 24 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31)" e delle "Procedure amministrative" approvate con decreto n. 11051 del 19 luglio 2024 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 25 luglio 2024.

29) FUNZIONARIO RESPONSABILE

Per l'attuazione del presente bando il funzionario responsabile è il dott. Umberto Clementi.

La Comunità Montana Alta Valtellina provvederà, usando tutti i mezzi ed i canali di informazione locali, ad assicurare al presente documento la maggior diffusione possibile. È possibile, inoltre, la consultazione delle Modalità attuative sul sito della Comunità Montana: <http://www.cmav.so.it/>

30) ELENCO ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:

- Allegato "1" - Scheda di misura 2.1
- Allegato "2" - Scheda di misura 2.2
- Allegato "3" - Scheda di misura 2.3
- Allegato "4" - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da allegare alla domanda iniziale)
- Allegato "5" - Dichiarazione sostitutiva di PMI e di impresa non in difficoltà
- Allegato "6" - Elenco macchine e attrezzature possedute (solo per aziende site in comune di Livigno)
- Allegato "7" - Richiesta proroga
- Allegato "8" - Quadro di confronto per richiesta varianti
- Allegato "9" - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da allegare alla domanda di pagamento saldo)
- Allegato "10" - Calcolo della dimensione d'impresa
- Allegato "11" - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

ALLEGATO "1" bando 2025 – SCHEDA DI MISURA 2.1

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"

(DGR n. 480 del 19.06.2023)

MISURA 2.1 - "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole"

SCHEDA DI MISURA - DOMANDA Sis.Co n. _____

Il/la sottoscritto/a _____,

rappresentante legale dell'impresa agricola _____

_____, a corredo della domanda di adesione alla misura prevista dal Bando 2025 della Comunità Montana Alta Valtellina redatto in conformità delle disposizioni attuative dell'art. 24 l.r. 31/2008,

PROPONE

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (paragrafo 4 del bando):

Comune _____

Località _____

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

2.1.1	•	Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali
2.1.3	•	Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle
2.1.4	•	Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per la produzione agricola primaria

La documentazione da allegare a corredo della domanda è quella prevista al paragrafo 12.4 del bando 2025.

PROGRAMMA DI INTERVENTO:

SETTORE (*)	DESCRIZIONE DOTAZIONI	SPESA PREVISTA Euro
TOTALE INVESTIMENTI		

* Carne bovina, suina ed avicola, Carne ovi-caprina, Settore lattiero-caseario, Foraggiere, Equino, Cerealicolo, Altro _____

A tal fine, **il richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti** (Barrare solo i riquadri ☐) che interessano):

- ☐ **di essere** impresa individuale: ☐ **di essere** società agricola; ☐ **di essere** società cooperativa;
- ☐ **di essere titolare** di partita IVA attiva in campo agricolo;
- ☐ **di essere iscritto** presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti" e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**impresa individuale**);
- ☐ **di essere iscritto** presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale "Imprese agricole" e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**società agricola**);
- ☐ **di essere iscritto** all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**società cooperativa**);

di possedere **sufficiente capacità professionale** in quanto:

- ☐ Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
- ☐ È in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato dalla Provincia di Sondrio.
- ☐ È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata complessiva dell'iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni;

che gli **obiettivi degli investimenti** sono (a norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi):

- ☐ miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- ☐ miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- ☐ realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- ☐ adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- ☐ ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

DICHIARA INOLTRE
(barrare solo i riquadri che interessano)

- ☐ di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dalla Giunta esecutiva della Comunità Montan Alta Valtellina;

- ☐ di **essere giovane agricoltore**, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, e di età compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti;
- ☐ di essere **imprenditore agricolo professionale** (iscritto **in via definitiva** all'Albo I.A.P. della Provincia di Sondrio);
- ☐ che l'Impresa agricola è iscritta all'elenco regionale degli **operatori biologici**;
- ☐ che la consistenza media zootecnica dell'Impresa al momento della presentazione della domanda ammonta a n. _____ U.B.A. (dato da fascicolo aziendale aggiornato, **"allevamenti - UBA dichiarate" considerando le sole specie bovini, ovini, caprini e equini**);
- ☐ che le superfici condotte e sottoposte ad almeno uno sfalcio/anno ammontano a _____ Ha (dato da fascicolo aziendale aggiornato – **"terreni – superficie condotta-tipologia Sfalcio Meccanizzato"**);
- ☐ che l'Impresa agricola **non ha beneficiato** di contributi sui bandi l.r. 31/2008 art. 24:
- ☐ anni 2021 – 2022;
- ☐ anno 2020 - 2021 – 2022;
- ☐ anno 2019 – 2020 – 2021 - 2022;
- ☐ che l'investimento per il quale si richiede il contributo **non è di semplice sostituzione** in quanto (barrare la voce che interessa):
- ☐ il richiedente non ha in dotazione attrezzature / macchinari con la stessa funzione di quelle che si intende acquistare;
- ☐ l'attrezzatura /il macchinario che si intende acquistare svolge la stessa funzione della / del seguente in dotazione _____, ma se ne differenzia per tecnologia e innovazione in quanto (motivare brevemente in riferimento al punto 5.1 del bando ed alla correlata nota 6, allegando eventualmente ulteriore documentazione):
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- ☐ **che il fascicolo aziendale risulta aggiornato e che tutti i dati in esso contenuti rispondono alla situazione aggiornata al momento della presentazione della domanda;**
- ☐ che quanto esposto nella presente scheda corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.

data

Firma digitale o elettronica

ALLEGATO "2" bando 2025 – SCHEDA DI MISURA 2.2

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE”

(DGR n. 480 del 19.06.2023)

MISURA 2.2 - "Miglioramento della produttività e funzionalità delle malghe"

SCHEDE DI MISURA - DOMANDA Sis.Co n. _____

Il/la sottoscritto/a _____,

in qualità di rappresentante legale dell'Ente / Impresa agricola rappresentante legale dell'impresa agricola

_____, a corredo della domanda di adesione alla misura prevista dal Bando 2025 della Comunità Montana Alta Valtellina redatto in conformità delle disposizioni attuative dell'art. 24 l.r. 31/2008, in qualità di

(**)

(**) specificare se: proprietario pubblico, proprietario privato o affittuario o concessionario di malga (in questo caso il contratto di affitto / concessione deve essere di durata non inferiore a 6 anni)

dell'alpeggio denominato _____ ubicato in località _____
in Comune di _____

PROPONE

Obiettivo, dati e informazioni di carattere tecnico economico sugli interventi da realizzare:

[illegible]

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

2.2.3	•	Adeguamento o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame.
2.2.5	•	Interventi strutturali nei locali di lavorazione e trasformazione del latte e di conservazione dei prodotti derivati.

La documentazione da allegare a corredo della domanda è quella prevista al paragrafo 12.4 del bando 2025.

DESCRIZIONE INTERVENTO	SPESA PREVISTA
1.	€
2.	€
3.	€
4.	€
5.	€
Totale	€

A tal fine, **il richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti** (Barrare solo i riquadri (☐) che interessano):

☐ **di essere** impresa individuale; ☐ **di essere** società agricola; ☐ **di essere** società cooperativa;

☐ **di essere titolare** di partita IVA attiva in campo agricolo;

☐ **di essere iscritto** presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti" e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**impresa individuale**);

☐ **di essere iscritto** presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale "Imprese agricole" e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**società agricola**);

☐ **di essere iscritto** all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**società cooperativa**);

di possedere **sufficiente capacità professionale** in quanto:

- ☐ Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
- ☐ È in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato dalla Provincia di Sondrio.
- ☐ È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata complessiva dell'iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni.

che gli **obiettivi degli investimenti** sono (a norma dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014, gli investimenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi):

- ☐ miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- ☐ miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- ☐ realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
- ☐ adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
- ☐ ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

Provenienza aziendale della materia prima lavorata:

- ☐ Dichiara che almeno i 2/3 della materia prima lavorata sono di provenienza aziendale (barrare solo nel caso in cui il richiedente sia un'impresa agricola individuale o una società agricola o una cooperativa agricola)

DICHIARA INOLTRE

(barrare solo i riquadri che interessano)

- ☐ di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dalla Giunta esecutiva della Comunità Montan Alta Valtellina;
- ☐ di **essere giovane agricoltore**, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, e di età compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti;
- ☐ di essere **imprenditore agricolo professionale (iscritto in via definitiva all'Albo I.A.P. della Provincia di Sondrio)**;
- ☐ che l'Impresa agricola è iscritta all'elenco regionale degli **operatori biologici**;

- ☐ che la consistenza media zootecnica dell'Impresa al momento della presentazione della domanda ammonta a n. _____ U.B.A. (dato da fascicolo aziendale aggiornato, **"allevamenti - UBA dichiarate"** considerando le sole specie bovini, ovini, caprini e equini);
- ☐ che le superfici condotte e sottoposte ad almeno uno sfalcio/anno ammontano a _____ Ha (dato da fascicolo aziendale aggiornato – **"terreni – superficie condotta-tipologia Sfalcio Meccanizzato"**);
- ☐ che l'Impresa agricola **non ha beneficiato** di contributi sui bandi l.r. 31/2008 art. 24:
- ☐ anni 2021 – 2022;
 - ☐ anno 2020 - 2021 – 2022;
 - ☐ anno 2019 – 2020 – 2021 - 2022;
- ☐ **che il fascicolo aziendale risulta aggiornato e che tutti i dati in esso contenuti rispondono alla situazione aggiornata al momento della presentazione della domanda;**
- ☐ che quanto esposto nella presente scheda corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.

data

Firma digitale o elettronica

ALLEGATO "3" bando 2025 – SCHEDA DI MISURA 2.3

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"

(DGR n. 480 del 19.06.2023)

MISURA 2.3 - "Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario"

SCHEDA DI MISURA - DOMANDA Sis.Co n. _____

Il/la sottoscritto/a _____,
rappresentante legale dell'impresa agricola _____,
a corredo della domanda di adesione alla misura
prevista dal Bando 2025 della Comunità Montana Alta Valtellina redatto in conformità delle disposizioni
attuative dell'art. 24 l.r. 31/2008,

PROPONE

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (paragrafo 4 del bando):

Comune _____

Località _____

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

2.3.1	·	Adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché dei locali impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento dei prodotti trasformati e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
2.3.2	·	Acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti, finalizzati a migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitari delle produzioni e le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti trasformati.
2.3.3	·	Acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende.
2.3.4	·	Acquisto e/o allestimento di mezzi per il trasporto refrigerato di materie prime e di prodotti trasformati.

PROGRAMMA DI INTERVENTO:

SETTORE (*)	DESCRIZIONE OPERE	SPESA PREVISTA Euro
TOTALE OPERE (1)		
SETTORE (*)	DESCRIZIONE ACQUISTO DOTAZIONI	SPESA PREVISTA Euro
TOTALE ACQUISTI (2)		
TOTALE INVESTIMENTI (1+2)		

* Carne bovina, suina, ovi-caprina, Lattiero-caseario, Settore apistico

A tal fine, **il richiedente dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti** (Barrare solo i riquadri ☐) che interessano):

- ☐ **di essere** impresa individuale; ☐ **di essere** società agricola; ☐ **di essere** società cooperativa;
- ☐ **di essere** rappresentante legale di associazione di produttori o di imprese di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli (come definite dall'art. 1 del D.Lgs. 102/2005);
- ☐ **di essere** rappresentante legale del Comune;
- ☐ **di essere titolare** di partita IVA attiva in campo agricolo;
- ☐ **di essere iscritto** presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "Coltivatori diretti" e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**impresa individuale**);
- ☐ **di essere iscritto** presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese sezione speciale "Imprese agricole" e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**società agricola**);
- ☐ **di essere iscritta** all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento e di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (**società cooperativa**);
- ☐ **di essere iscritta** all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento (**associazioni di produttori e imprese di trasformazione ecc.**);

di possedere **sufficiente capacità professionale** in quanto (compilare solo se impresa individuale, società agricola o società cooperativa):

- ☐ Ha esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.
- ☐ È in possesso dell'attestato di qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rilasciato dalla Provincia di Sondrio.
- ☐ È in possesso di un titolo di studio di livello universitario in campo agrario, forestale, veterinario o delle scienze naturali oppure di diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale negli stessi campi. La durata complessiva dell'iter scolastico, compresa la formazione professionale, è di almeno 11 anni.

Provenienza aziendale della materia prima lavorata:

- ☐ Dichiaro che almeno i 2/3 della materia prima lavorata sono di provenienza aziendale (barrare solo nel caso in cui il richiedente sia un'impresa agricola individuale o una società agricola o una cooperativa agricola)

DICHIARA INOLTRE
(barrare solo i riquadri che interessano)

- ☐ di conoscere i limiti, i divieti e le condizioni di ammissibilità indicati nel bando approvato dalla Giunta esecutiva della Comunità Montan Alta Valtellina;
- ☐ di **essere giovane agricoltore**, insediato in agricoltura in qualità di titolare da meno di 5 anni, e di età compresa tra 18 anni e 40 anni non compiuti;
- ☐ di essere **imprenditore agricolo professionale** iscritto in via definitiva all'Albo I.A.P. della Provincia di Sondrio;
- ☐ che l'Impresa agricola è iscritta all'elenco regionale degli **operatori biologici**;
- ☐ che la consistenza media zootecnica dell'Impresa al momento della presentazione della domanda ammonta a n. _____ U.B.A. (dato da fascicolo aziendale aggiornato, **"allevamenti - UBA dichiarate" considerando le sole specie bovini, ovini, caprini e equini**);
- ☐ che le superfici condotte e sottoposte ad almeno uno sfalcio/anno ammontano a _____ Ha (dato da fascicolo aziendale aggiornato - **"terreni - superficie condotta-tipologia Sfalcio Meccanizzato"**);
- ☐ che l'Impresa agricola **non ha beneficiato** di contributi sui bandi l.r. 31/2008 art. 24:
 - ☐ anni 2021 – 2022;
 - ☐ anno 2020 - 2021 – 2022;
 - ☐ anno 2019 – 2020 – 2021 - 2022;
- ☐ che l'investimento per il quale si richiede il contributo **non è di semplice sostituzione** in quanto (barrare la voce che interessa):
 - ☐ il richiedente non ha in dotazione attrezzature / macchinari con la stessa funzione di quelle che si intende acquistare;
 - ☐ l'attrezzatura /il macchinario che si intende acquistare svolge la stessa funzione della / del seguente in dotazione _____, ma se ne differenzia per tecnologia e innovazione in quanto (motivare brevemente in riferimento al punto 5.1 del bando ed alla correlata nota 6, allegando eventualmente ulteriore documentazione):

☐ **che il fascicolo aziendale risulta aggiornato e che tutti i dati in esso contenuti rispondono alla situazione aggiornata al momento della presentazione della domanda;**

☐ che quanto esposto nella presente scheda corrisponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.

data

Firma digitale o elettronica

ALLEGATO "4" bando 2025 – SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO (da allegare alla domanda iniziale)

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"

(DGR n. 480 del 19.06.2023)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

DOMANDA Sis.Co n. _____

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov. (____) il _____ e residente

a _____ prov. (____) in Via _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

con riferimento alla domanda di contributo presentata sulla l.r. 31/2008 art. 24 – bando 2025

DICHIARA

☐ **di non aver richiesto** per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con "altre fonti di aiuto".

☐ **di aver richiesto** per gli interventi previsti dalla misura, il finanziamento anche con "altre fonti di aiuto". Tali fonti di aiuto sono: _____ (indicare la fonte di aiuto e se conosciuto l'importo assegnato).

Nel caso di doppio finanziamento si impegna fin da ora a rinunciare in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento per la parte eccedente i massimali di aiuto ammessi in ottemperanza al punto 5.1 delle disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 480/2023 e in fase di rendicontazione finale l'aiuto totale percepito non dovrà superare i massimali stessi;

☐ (solo qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in Parchi o Riserve o Siti Natura 2000): di avere richiesto ai relativi enti gestori nei tempi indicati al punto 12.4.1 del bando il parere di compatibilità e, se del caso, di aver acquisito parere positivo (riportare qui di seguito le eventuali prescrizioni):

_____.

Luogo e data

Firma (autografa allegando documento di identità del firmatario)

ALLEGATO "5" bando 2025 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PMI E DI IMPRESA NON IN DIFFICOLTA'

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"
(DGR n. 480 del 19.06.2023)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PMI E DI IMPRESA NON IN DIFFICOLTA'

(ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445)

DOMANDA Sis.Co n. _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____
(Prov. __) il __ / __ / ____, Codice Fiscale _____ residente a _____
in via/Piazza _____
n. _____ (CAP _____) in qualità di *(barrare la casella che interessa)*

☐ titolare dell'impresa individuale

denominazione _____ con sede
a _____ (Prov. __) in via/Piazza _____
n. _____ (CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____ telefono _____
email _____
pec _____

(oppure)

☐ rappresentante legale della Società/Ente

denominazione _____
con sede a _____ (Prov. __) in via/Piazza _____
n. _____ (CAP _____) partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ email _____
pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista dalla D.G.R. n. 480 del 19/06/2023

PRESA VISIONE dei criteri per la definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) riportati nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022 e riportata in calce al presente modello¹;

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello²;

DICHIARA

che l'impresa:

- rientra nella definizione di **piccola o media impresa (PMI)** secondo i criteri di cui

all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14/12/2022¹, come da allegato "Calcolo della dimensione d'impresa" (All. 10);

- **non rientra fra le imprese in difficoltà** secondo la definizione di cui alla sezione 2.4, punto (63) degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C C/485/01) e riportata in calce al presente modello²;

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____
rilasciato da _____, il _____.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma (autografa allegando documento di identità del firmatario)

¹ Allegato I al Reg. (UE) n. 2022/2472 - Definizione delle PMI

Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese, fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati nel paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di sopporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 - Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di UNA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'Impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione dello stesso paragrafo 2, i dati delle imprese che sono collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

² **L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:**

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – “INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA IN AREE MONTANE”
(DGR n. 480 del 19.06.2023)

DOMANDA Sis.Co n.

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov. (____) il _____ e residente _____

a _____ prov. (____) in Via _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

con riferimento alla domanda di contributo presentata sulla l.r. 31/2008 art. 24 – bando 2025

Che il parco macchine della propria azienda è costituito dalle seguenti macchine/attrezzature:

[illegible]

[illegible]

data

Firma digitale o elettronica

ALLEGATO "7" bando 2025 – RICHIESTA DI PROROGA

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"

(DGR n. 480 del 19.06.2023)

RICHIESTA PROROGA

DOMANDA Sis.Co n. _____

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov. (____) il _____ e residente

a _____ prov. (____) in Via _____ n. _____

titolare dell'Azienda Agricola _____, in riferimento alla domanda

n. _____ del __/__/____, con la presente chiede proroga di _____ mesi del

termine di fine lavori e/o esecuzione degli acquisti del __/__/____ di cui alla Vs. nota prot. n. _____ del

__/__/____.

I motivi della richiesta di proroga sono i seguenti:

Distinti saluti.

Firma digitale o elettronica

La richiesta deve essere fatta pervenire mediante consegna diretta (con firma autografa allegando documento di identità del firmatario) o invio a mezzo posta raccomandata o come file allegato a un messaggio di posta certificata (PEC) alla Comunità Montana Alta Valtellina, in ogni caso prima della scadenza dei termini di effettuazione degli interventi.

ALLEGATO "8" bando 2025 – QUADRO DI CONFRONTO PER RICHIESTA VARIANTI

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"
(DGR n. 480 del 19.06.2023)

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante

Tipologia intervento	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

ALLEGATO "9" bando 2025 – SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO (da allegare alla domanda di pagamento saldo)

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"

(DGR n. 480 del 19.06.2023)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

DOMANDA Sis.Co n. _____

Il/La sottoscritto/a

nato/a _____ prov. (____) il _____ e residente

a _____ prov. (____) in Via _____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

con riferimento alla domanda di contributo n. _____ presentata sulla l.r. 31/2008 art. 24 – bando 2025

DICHIARA

☐ **di non aver richiesto**, né di avere ottenuto finanziamenti da parte di "altre fonti di aiuto", relativi ai medesimi interventi.

☐ **di aver richiesto** e di avere ottenuto, per gli interventi richiesti con la domanda in oggetto, anche altri finanziamenti in base alle seguenti fonti di aiuto:

E pertanto dichiara che l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi, in ottemperanza al punto 5.1 delle disposizioni attuative regionali approvate con dgr n. 480/2023 e se necessario dichiara di avere rinunciato in tutto o in parte ad altri contributi pubblici aventi ad oggetto il medesimo intervento.

Luogo e data

Firma (autografa allegando documento di identità del firmatario)

N.B. alla domanda di pagamento, da inoltrare tramite la piattaforma Sis.Co, dovrà essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 18 del Bando 2025.

ALLEGATO "10" bando 2025 – CALCOLO DELLA DIMENSIONE D'IMPRESA
LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"
(DGR n. 480 del 19.06.2023)

(Unitamente al bando della Comunità montana, sarà disponibile sul sito della stessa un foglio di calcolo che dovrà essere compilato, stampato e allegato alla dichiarazione sostitutiva di PMI e impresa non in difficoltà, di cui all'allegato 5).

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente
1. Ragione sociale impresa richiedente
2. Codice fiscale
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
5. Numero di occupati (1)
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente
SELEZIONA

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa
Anno di riferimento
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)
PMI/GRANDE
Dimensione impresa per ciascun anno
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA

Sezione 2: Dati imprese del gruppo
Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 2
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 3
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 4
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 5
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 6
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 7
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 8
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 9
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Impresa n. 10
Denominazione
Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b i proprietari – gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale il, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nella sezione 1 “Dati sull'impresa richiedente” compilare tutti i campi evidenziati in grigio delle 7 righe riferite alle ultime tre annualità, comprensive dell'ultimo bilancio disponibile approvato. Nel caso in cui al punto 7. (7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente”) l'impresa è selezionata come non autonoma (ossia associata o collegata), compilare nella sezione 2 anche i dati relativi alle imprese facenti parte del gruppo (a tal fine vedasi il foglio “istruzioni” per la definizione di impresa associata o collegata e gli esempi esitazioni ivi indicati). Una volta compilata la Sezione 1 ed eventualmente la Sezione 2 (solo in caso di impresa richiedente non autonoma), nella Sezione 3 si visualizzerà la dimensione delle imprese richiedente. **Se a seguito della compilazione delle ultime due annualità (della Sezione 1 ed eventualmente della Sezione 2) la dimensione dell'impresa richiedente coincide (ad esempio “Piccola” per entrambe le annualità, oppure “Grande” per entrambe le annualità) non è necessario compilare i dati relativi alla terza annualità, dato che il risultato rimarrebbe invariato.** Nel caso in cui la dimensione dell'impresa nei tre anni di riferimento risulti diversa si rimanda alla tabella in calce al foglio istruzioni che esemplifica come leggere gli esiti delle verifiche.

ALLEGATO "11" bando 2025 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LEGGE REGIONALE N. 31/2008 ART. 24 – "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN AREE MONTANE"

(DGR n. 480 del 19.06.2023)



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31

"TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE"

Prima che lei ci fornisca i dati personali che la riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che lei prenda visione di una serie di informazioni che la possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito mail e telefonico) sono trattati al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei finanziamenti a valere sul bando per la presentazione delle domande relative alle "Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane".

Il trattamento è effettuato ai sensi art 6, par.fo 1, lett e) del GDPR ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 24 l.r. n. 31/2008, D.g.r. n. 480 del 19/06/2023).

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei suoi dati è Regione Lombardia - nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano - per finalità di presidio, monitoraggio e controllo della procedura di erogazione dei contributi.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati vengono comunicati ad ARIA SpA in qualità di responsabile del trattamento, per la gestione della piattaforma Sis.Co, attraverso la quale vengono presentate le domande di contributo e di pagamento. Il destinatario dei suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i suoi dati e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I suoi dati sono altresì comunicati alle Comunità montane, in qualità di titolari autonomi del trattamento relativamente all'esercizio delle funzioni amministrative a loro conferite dalla l.r. 31/2008.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I suoi dati personali saranno conservati per un termine di 10 anni dalla data di erogazione dell'ultimo contributo a suo favore

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento e l'opposizione.

Le sue richieste per l'esercizio dei suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente

2. Codice fiscale

3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato

4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

5. Numero di occupati (1)

6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente

SELEZIONA

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Impresa n. 2

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Impresa n. 3

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Impresa n. 4

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Impresa n. 5

Denominazione

Anno di riferimento

Percentuale di partecipazione (%)

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati (1)

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

0

-1

-2

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento

Fatturato ultimo bilancio approvato (€)

Numero di occupati

Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

PMI/GRANDE

Dimensione impresa per ciascun anno

DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA

0

-

-

-

-

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità